SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1961

(*110ª seduta in sede deliberante*)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Adeguamento dei canoni demaniali e di sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 » (1171) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1893, 1907, 1908
CONTI, *relatore* 1900
MERLIN 1907
PIOLA 1907
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 1907

« Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi » (1375) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1883, 1890, 1893
BERGAMASCO 1892
BERTOLI 1890, 1891
OLIVA 1890, 1891
MOTT 1892
SPAGNOLLI, *relatore* 1884, 1890, 1891
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 1892

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, Angelo De Luca, Fortunati, Luisa Gallotti Balboni, Mariotti, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Braccesi è sostituito dal senatore Merlin.

Intervengono il Ministro per le finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi » (1375)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. Il provvedimento in esame aggiorna e modifica la nostra legislazione tributaria in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, materia fino ad ora regolata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281 e successive modificazioni. Esso è stato dettato da un triplice ordine di esigenze che si possono ravvisare:

a) nel superamento delle citate norme vigenti sul piano della loro produttività economica e fiscale, per effetto della dinamica dell'area dei rischi oggetto di copertura assicurativa, e della inadeguatezza delle norme stesse al fine dell'espansione del mercato assicurativo e conseguentemente dell'area imponibile e del gettito fiscale;

b) nella integrazione in atto dei mercati che comporta la eliminazione di fattori di distorsione delle correnti di scambio di beni e servizi e la necessità di assicurare, con il livellamento degli oneri fiscali interni a quelli di altri paesi, capacità competitive su piano internazionale alle nostre imprese di assicurazione;

c) nell'attuazione del Mercato comune che comporta, tra l'altro, il coordinamento della legislazione fiscale dei paesi aderenti.

In ordine alla dinamica del mercato assicurativo, è da rilevare la continua espansione del particolare bisogno di copertura assicurativa dovuto all'emergenza di rischi nuovi connessi alla maggiore complessità e tecnicizzazione del processo produttivo, all'incremento degli scambi ed alla insufficienza dei mezzi economici diretti delle aziende di erogazione e di produzione per fronteggiare gli effetti del verificarsi dei sinistri.

L'area di autocopertura dei rischi è continuamente diminuita, il bisogno di copertura all'esterno è continuamente incrementato e si sono poste le premesse per una sempre più estesa pubblicizzazione del fabbisogno della protezione assicurativa dei rischi, con l'intervento pubblico nel campo delle assicurazioni sociali.

Era inevitabile che questa intensa dinamica del problema e del mercato assicurativo denunciasse il superamento di una legge vecchia ormai di quasi 40 anni. Basti pensare ai rischi connessi alla navigazione aerea, alla espansione delle macchine con l'automazione, ai rischi derivanti dalla produzione e dallo impiego di energia nucleare, ai rischi peculiari del sempre più vasto campo delle attività del settore terziario (motorizzazione, spettacoli teatrali, cinematografici e sportivi), per concludere con la « pubblicizzazione » del bisogno di copertura assicurativa dei rischi connessi al commercio estero.

Le norme del 1923 disponevano il trattamento fiscale di pochi contratti di assicurazione « nominati », per rischi, cioè, qualificati al momento della emanazione del provvedimento, assoggettando i residui contratti non nominati ad aliquote elevate, limitando conseguentemente la portata dell'atto impositivo al solo riflesso fiscale e precludendosi ogni valutazione dell'effetto economico del prelievo sul particolare rapporto assicurativo.

Di qui la necessità di successivi provvedimenti intesi ad enucleare dai contratti non nominati particolari forme assicurative con adozione di un trattamento fiscale avente finalità produttivistica sul piano economico (incentivazione del particolare ramo di attività assicurativa) e sul piano stesso fiscale (sviluppo dell'area imponibile con l'espansione del portafoglio assicurativo e quindi del gettito fiscale).

Ricorderò a questo titolo le norme che hanno regolato l'assoggettamento a tributo con aliquota speciale dei rischi connessi alla produzione di film e di quelli connessi alle insolvenze dei debitori.

La relazione governativa ci dice che negli anni dal 1951-52 al 1958-59 il gettito fiscale delle imposte sulle assicurazioni è aumentato da 3 a 15 miliardi. È un dato questo che denuncia l'incremento della materia imponibile nel campo dell'attività assicurativa e che va valutato congiuntamente ad altri dati relativi alla dinamica del monte premi assicurazioni varie in connessione alla dinamica dei redditi, su piano interno e internazionale.

I Paesi maggiormente industrializzati e con maggiore reddito *pro capite* sono quelli

che denunciano un più elevato rapporto premi-reddito:

	Rapporto *pro capite* in dollari	Rapporto premi-reddito
	—	—
Svizzera	1.269	24,9
Paesi Bassi .	1.143	23,9
Belgio	880	14,3
Germania	893	13,2
Svezia	1.264	12,5
Italia	458	5,0

Lo stesso si rileva all'interno del nostro Paese, in cui il monte premi è più elevato nelle aree progredite e, tra queste, in quelle a più elevata industrializzazzione.

	% risparmio nazionale	% monte premi nazionale
	—	—
Lombardia . . .	20.18	24,28
Piemonte	12.67	11,24
Lucania	0.60	0,54

Questi dati autorizzano fondate previsioni su una crescente espansione delle coperture assicurative, estese a sempre nuovi rami delle attività primarie, secondarie e terziarie con l'incremento del reddito nazionale e *pro capite*, con l'eliminazione delle depressioni regionali e con l'incremento del peso relativo, nella composizione del prodotto netto individuale, dei settori secondari e terziari.

Questo sarà perchè una aliquota più elevata del reddito *pro capite*, liberata dal soddisfacimento dei bisogni primari, sarà indirizzata al soddisfacimento di bisogni a manifestazione più elastica, tra cui quello della copertura assicurativa dei rischi, di cui non conviene o non è possibile assicurare le autoprotezioni sul piano economico. Una legislazione fiscale, sensibile agli effetti del prelievo fiscale, dovrà caratterizzarsi con moderazione di aliquote, che riducano la componente fiscale del costo del servizio assicurativo e provochino, per l'elasticità stessa del bisogno dell'assicurazione, un incremento della domanda che dilati sempre più l'area imponibile e quindi il gettito.

In ordine al secondo punto è da rilevare che l'attività assicurativa, per la peculiarità della sua struttura, è portata ad assicurare lo equilibrio della sua gestione con la ripartizione e compensazione dei rischi su piano interno, con la riassicurazione, con la coassicurazione, con la dilatazione delle sue attività dirette in altri Paesi mediante la istituzione in questi di gestioni autonome.

È necessario pertanto che il legislatore fiscale in questa materia ricerchi l'armonizzazione delle sue norme con quelle dei legislatori di altri Paesi al fine di porre sullo stesso piano l'attività delle imprese assicuratrici nazionali ed estere, e di consentire ai propri « residenti » l'acquisizione della protezione assicurativa dei rischi connessi alle loro attività al minor costo.

Il MEC ha reso attuali, su un'area più limitata, le esigenze dell'integrazione dei mercati, che si identificano in programmi generali già approvati o in corso di approvazione: libertà di stabilimento, libertà di prestazioni per le imprese assicurative, il che presuppone, in via pregiudiziale, il coordinamento della legislazione fiscale dei Paesi aderenti, perchè le imprese assicurative possano operare su un piano di assoluta competitività, sia istituendo proprie gestioni autonome in altri Paesi dell'area comunitaria, sia fronteggiando all'interno la concorrenza di assicuratori stranieri.

La comunità ha predisposto a suo tempo il rilevamento della legislazione dei sei Paesi in materia di trattamento fiscale dei contratti di assicurazione, al fine di pervenire al necessario coordinamento. I dati in nostro posesso ci consentono da un canto di rilevare che la legislazione italiana ora vigente era la più onerosa e dall'altro che le nuove norme adottate con il provvedimento in esame costituiscono uno strumento notevole sia ai fini della integrazione del nostro mercato assicurativo in quello degli altri Paesi sia ai fini della incentivazione del settore assicurativo sul piano interno, sia ai fini di una maggiore produttività fiscale dell'imposta, derivante dal sicuro incremento della materia imponibile, e dalla minore onerosità dell'accertamento e della riscossione del tributo.

Alcune considerazioni sui particolari punti del provvedimento varranno a puntualizzare gli aspetti positivi accennati.

I presupposti a cui si ricollega, a termini del disegno di legge, il sorgere dell'obbligazione tributaria si possono identificare:

a) nella stipulazione di un contratto di assicurazione o di rendita vitalizia, in Italia o fuori, con assicuratore estero o nazionale, da parte di un assicurato che abbia in Italia il domicilio;

b) nell'essere situato in Italia il rischio oggetto della copertura assicurativa;

c) nell'uso che si faccia, in Italia, di un contributo assicurativo.

La norma si inquadra in un principio di diritto internazionale che rende applicabili al rapporto tributario la *lex domicilii* e la *lex rei sitae*.

Non è richiamato quindi il principio della *lex loci contractus* a cui sembra riferirsi il primo comma dell'articolo 1, laddove parla di « assicurazioni fatte nello Stato da assicuratori nazionali e da assicuratori esteri » non avendo alcuna rilevanza, agli effetti dell'assoggettamento all'imposta, il luogo di stipulazione del contratto di assicurazione, come dimostra anche il secondo comma dello stesso articolo, per cui sarebbe forse opportuno adeguare meglio la lettera alla *mens legis*.

Ma l'imposta si rende applicabile ai contratti di assicurazione stipulati anche da assicurato non domiciliato in Italia, quando è situato in Italia il rischio oggetto della copertura assicurativa, ed il quinto comma dell'articolo 1 identifica ed elenca i rischi situati o da considerarsi situati in Italia.

Il terzo presupposto dell'imponibilità è il « caso d'uso » in Italia dei contratti di assicurazione da chiunque e dovunque stipulati e l'articolo 2 precisa la portata del « caso d'uso » riproducendo in sostanza la lettera dell'articolo 2 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 in ordine al caso d'uso degli atti soggetti all'imposta di bollo (di registro).

Consegue *a contrariis* l'inapplicabilità dell'imposta quando, pur trattandosi di assicurato « domiciliato » in Italia, il rischio oggetto della copertura assicurativa trovasi situato all'estero, ma a questo titolo è da rilevare che l'area di inapplicabilità è limitata alle assicurazioni che riguardano beni immobili o mobili esistenti all'estero, o navi od aeromobili di nazionalità estera (quarto comma, articolo 1).

La legge francese è più chiara nella definizione del « rischio situato all'estero » precisando che: « per le assicurazioni sulla vita ed i contratti di rendita vitalizia, il rischio si intende situato all'estero, quando chi sottoscrive il contratto non ha in Francia nè domicilio, nè residenza abituale; per gli altri rami di assicurazione, quando si trovano all'estero le persone e le cose soggette ai rischi assicurati o quando il rischio non si riferisce ad una azienda industriale agricola o commerciale situata in Francia » (allegato 1, pagina 2).

Uguale chiarezza è auspicabile sia introdotta nella lettera della legge italiana ed allo scopo propongo un testo emendato dell'articolo 1.

In ordine al soggetto passivo (assicuratore in tutti i casi, tranne quello di contratti stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia, vedi articolo 11, relativamente ai quali la obbligazione tributaria sorge in testa al contraente assicurato), all'oggetto del tributo (premi ed accessori) non sono apportati sostanziali mutamenti ai criteri della legge vigente del 1923. È notevole invece e da porre in debito rilievo l'estensione del sistema di accertamento per denuncia verificata, già previsto ed operante per le assicurazioni diverse dalle marittime, anche alle assicurazioni marittime ed ai contratti vitalizi. Cade cioè l'obbligo della registrazione a termine fisso dei contratti a cui erano legati l'accertamento e l'applicazione dell'imposta per le assicurazioni marittime e per i contratti vitalizi.

Il nuovo sistema costituisce peraltro anche un superamento e perfezionamento di quello vigente in quanto alla denuncia trimestrale prevista dall'articolo 21 della legge del '23 si sostituisce la denuncia unica annuale, prevista dall'articolo 9 del disegno di legge, da presentarsi entro il 31 maggio all'Ufficio del registro competente per territorio, con oggetto l'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinta per categorie di assicurazioni.

La denuncia costituisce la base della liquidazione in sede consuntiva dell'imposta dovuta per l'esercizio scaduto e della liquidazione provvisoria dell'imposta per l'esercizio in corso e questo costituisce un altro aspetto fortemente innovatore, in quanto assicura la riscossione anticipata dell'imposta, salvo conguaglio sulla base della denuncia relativa all'esercizio di competenza (l'imposta è pagata in rate trimestrali).

Anche agli effetti dell'applicazione della imposta di bollo da corrispondere in modo virtuale per gli assegni circolari e per i libretti di conto corrente e di risparmio emessi dagli Istituti di credito è prevista la denuncia annuale del numero dei documenti citati di presunta emissione, cui segue la liquidazione provvisoria dell'imposta per il periodo compreso tra la data della denuncia e la fine dell'anno solare, ed il pagamento in rate trimestrali.

È un sistema produttivistico di imposizione per il vantaggio che assicura al contribuente, sollevato dagli oneri di incombenti complessi e frequenti, ed al fisco, sollevato dall'onere di controlli, di registrazioni e di vigilanze contro le evasioni, nonchè favorito dall'acquisizione anticipata del tributo senza oneri particolari di esazione.

Per le assicurazioni stipulate da assicurati domiciliati in Italia con assicuratori esteri, il soggetto passivo è l'assicurato stesso, come ho detto, il quale è tenuto a presentare la denuncia ed a pagare l'imposta in unica soluzione entro un mese dal giorno del pagamento del premio (articolo 11 del disegno di legge).

L'eccezione stabilita con l'articolo 11 al sistema della denuncia annuale disposta con l'articolo 9, si spiega per il fatto che gli assicuratori esteri non aventi sede o filiali in Italia nè rappresentanti o commissionari non possono essere costituiti come soggetti passivi dell'obbligazione tributaria nè destinatari degli obblighi e adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 che costituiscono la premessa giuridica e tecnica della applicabilità dell'articolo 9.

Sarebbe peraltro forse opportuno emendare l'articolo 11 aggiungendo nel primo comma, dopo le parole « con assicuratori all'estero », le altre « che non hanno sedi, filiali, agenzie o rappresentanti in Italia ».

Le norme relative al soggetto passivo, all'oggetto, al sistema di accertamento e riscossione del tributo, di cui al disegno di legge in esame, sono sostanzialmente identiche a quelle della legge francese sulle assicurazioni (vedi articoli dal 385 al 390 del Code général des Impôtes). La legge belga invece dispone due denuncie annuali, entro il 31 marzo ed il 30 settembre, ed il pagamento dell'imposta in due soluzioni, contestualmente alla presentazione delle due denunce (vedi articoli 177-179 del Code fiscal).

Altri elementi innovatori di notevole peso da porre nel debito rilievo sono costituiti da:

a) maggiore qualificazione e coordinamento tecnico delle voci tariffarie con raggruppamento in un solo articolo della tariffa di atti affini e similari. Le voci da 3 a 10 della tariffa vigente raggruppate nella unica qualifica « Assicurazioni diverse dalle marittime » sono divenute le voci da 1 a 22 della nuova qualifica esclusa la voce 2 che sostituisce le voci 1 e 2 della vecchia tariffa relativamente alle assicurazioni marittime ed aeree;

b) l'aumento delle voci tariffarie come rilevato *sub a*), in relazione al reperimento di nuovi rami assicurativi con assoggettamento degli stessi ad imposta con aliquota specifica.

È da rilevare a questo titolo la enucleazione dal ramo generico « assicurazioni di rischi agricoli » di quattro rami specifici (voci *A*, *B*, *C* e *D* dell'articolo 8 della nuova tariffa in sostituzione dell'unica voce 7 della vecchia tariffa), l'enucleazione di nuovi rami assicurativi, ignorati dalla vecchia tariffa (articolo 9 — Voce: assicurazioni guasti alle macchine e rischi di montaggio —, articolo 10 — voce: assicurazione rischi utilizzazione pacifica energia nucleare, suddivisa in tre sottovoci — articoli 14, 15, 16, 18 e 19);

c) l'adeguamento tariffario in relazione all'espansione della materia imponibile ed alle qualificazioni dell'oggetto del tributo, ai fini di un trattamento fiscale del settore ispi-

rato ad esigenze di produttività fiscale ed economica;

d) l'adeguamento tariffario in relazione alle esigenze di coordinamento del trattamento fiscale italiano del ramo con il trattamento fiscale dei Paesi aderenti al M.E.C. ed esterni allo stesso;

e) il conglobamento nell'unica imposta sulle assicurazioni (articolo 16 del disegno di legge) della imposta di bollo dovuta sui contratti, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze anche di indennizzo con esenzione dall'imposta di registro dei contratti, ricevute e quietanze, il conglobamento nell'aliquota di imposta per le assicurazioni incendio (articolo 32 del disegno di legge) del contributo antincendio, di cui alle leggi n. 1570 del 1941 e n. 338 del 1951 e alla legge 13 maggio 1961 n. 469, pubblicata sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 dello stesso anno (atto 622 del Senato su cui si è pronunciata in sede consultiva la 5ª Commissione).

Premesso che il conglobamento in una voce dell'imposta di bollo e registro è già in atto nelle legislazioni fiscali degli altri Paesi del M.E.C è da rilevare anzitutto che le tariffe ora vigenti in Italia risultano le più alte, se si eccettua in qualche caso la Francia.

Bastano alcune esemplificazioni:

	Francia	Italia	Germania	Svizzera
Ramo vita	4,80 %	3,20 %	esente	0,50 %
Incendio	30 %	23,20 %	9 %	10 %
R.C T.	8,75 %	10,20 %	5 %	0,50 %
Furto	8,75 %	19,20 %	5 %	5 %
Trasporti marittimi . . .	4,80 %	3,20 %	5 %	1 %
Trasporti terrestri . . .	8,75 %	21,20 %	5 %	1 %

Per gli stessi rami le nuove aliquote previste dal disegno di legge sono le seguenti:

Vita 1,50 per cento;

Incendio 15 per cento (globale incendio e furto 13 per cento);

R C T. 10 per cento;

Furto 10 per cento (globale incendio e furto 13 per cento);

Trasporti marittimi 2 per cento;

Trasporti terrestri 6 per cento;

Trasporti terrestri e ferroviari 3 per cento.

Sono stati nel contempo reperiti alla tassazione nuovi rami assicurativi o sottoposti ad aliquote specifiche rami inglobati nella voce generica « diversi » e sottoposti all'aliquota unica del 18 per cento (voce 9 della vecchia tariffa).

Se la protezione assicurativa è elemento e fattore di equilibrio della gestione di ogni azienda, sia delle aziende di erogazione familiari sia delle aziende di produzione, preservandole dagli effetti turbativi del verificarsi di dati sinistri, e su questo si è tutti d'accordo, una legge fiscale che si preoccupi non solo di espandere l'area delle entrate pubbliche, ma di rendere operante con il minore costo questo fattore di equilibrio, deve adottare aliquote moderate, che tali risultino alla luce dell'esperienza acquisita all'interno ed all'estero oltre che delle tendenze ed orientamenti che si delineano.

Non si può nè si deve sopravvalutare lo effetto di incentivazione del trattamento fiscale ai fini di un'espansione dell'area di protezione assicurativa, in cui, non lo si deve dimenticare, ha così largo peso l'intervento pubblico con le assicurazioni sociali. Non si può sopravvalutare questo effetto in quanto, specie per alcuni rami (quale l'assicurazione vita), una pesante remora è costituita dalla persistente carenza di norme che assicurino l'equilibrio delle prestazioni e con-

troprestazioni reali, equilibrio ora esposto ad erosione per la svalutazione della moneta, lenta o rapida che questa sia

Non si può sopravvalutare, ripeto, ma non lo si deve disconoscere in quanto la domanda di protezione assicurativa è indubbiamente elastica e si espande per l'incremento del reddito disponibile e per una diminuzione del prezzo del servizio assicurativo. Questi due fattori saranno congiuntamente operanti nel nostro paese, se, all'azione stimolatrice dell'espansione del reddito *pro capite*, familiare ed aziendale, accompagneremo un trattamento fiscale moderato, che si rifletta in un ribasso dei prezzi dei servizi.

I dati ricordati all'inizio della relazione ci dicevano che il rapporto premio-reddito è maggiore nei Paesi più sviluppati socialmente ed economicamente.

Possiamo ritenere, alla luce dei dati sul trattamento comparato del servizio assicurativo, che la componente « basso livello delle tariffe per effetto di un minore onere fiscale » abbia esercitato il suo effetto incrementativo sulla domanda di protezione assicurativa.

Questi elementi (elasticità della domanda e sua espansione per i fattori reddito e tariffe) nel contempo tranquillizzano sulla produttività fiscale del tributo nel senso che non solo i 15 miliardi del gettito rilevato nel 1959-60 saranno raggiunti ma largamente superati anche per l'espansione dell'area imponibile dovuta al fiorire di nuovi rami assicurativi favoriti dagli sviluppi economico-tecnici degli scambi ed al maturare di una coscienza assicurativa pensosa dell'importanza sociale dell'equilibrio economico sul piano collettivo oltre che individuale.

L'articolo 1 emendato sarebbe così formulato:

Primo comma. — Le assicurazioni stipulate nello Stato o all'estero con assicuratori nazionali ed esteri da contraenti (persone fisiche o giuridiche) domiciliati ed aventi sede in Italia sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato *A*).

Secondo comma. — *Soppresso.*

Terzo comma. — *Soppresso*

Quarto comma — Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni, stipulate a termini del primo comma, se e nella misura in cui i rischi si trovano fuori d'Italia o non si riferiscono ad un'azienda industriale, commerciale o agricola operante in Italia. Mancando la certezza della materiale ubicazione del rischio all'estero o di un sicuro rapporto dei rischi stessi con un'azienda industriale, commerciale o agricola operante in Italia, saranno considerati situati nel luogo del domicilio del contraente. L'imposta è comunque dovuta, quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato.

Quinto comma e successivi. — *Invariati.*

Questo disegno di legge adempie anche e tempestivamente ad un obbligo che deriva al nostro Paese dall'adesione al MEC ed obbedisce ad una esigenza di tutela del nostro mercato assicurativo mentre accelera, e irreversibilmente, il processo di integrazione dei mercati sul piano internazionale.

La 9ª Commissione (Industria) ha espresso sul provvedimento parere favorevole, del quale do lettura:

« Il titolo del disegno di legge indica con evidenza la stretta sua natura tributaria.

La relazione che l'accompagna sottolinea, con il dovuto riferimento alla legislazione in atto nella specifica materia, che realmente il disegno di legge tende a riordinare quasi in un testo unico le norme vigenti e evidenzia le novità strutturali tendenti, per taluni aspetti, a semplificazioni, per altri, ad adeguamento e perequazioni di oneri.

La sollecitazione al riesame della materia è venuta dalla constatazione del notevole incremento che le assicurazioni private hanno manifestato in tempo recente, oltre che dalla esigenza di una liberalizzazione in atto nell'ambito dell'O.E.C.E. e del M.E.C.

Per ciò che attiene alla competenza specifica della 9ª Commissione è forse solo da osservare che proprio l'accennata esigenza postulava con qualche urgenza il riordinamento legislativo della materia onde le imprese assicuratrici nazionali potessero trovarsi in una equilibrata posizione di competitività con quelle estere e nella possibilità

altresì di più agevole corrispondenza e collaborazione.

Tali sono le ragioni per le quali la 9ª Commissione può esprimere sul proposto disegno di legge un parere senza riserve ».

Alla luce di questi elementi, che ho sommariamente sottoposti alla vostra considerazione, propongo l'approvazione del disegno di legge.

Mi riservo, per l'articolo 1, di presentare gli emendamenti, dei quali ho già letto il testo, formulando il quale mi sono rifatto al testo francese, che mi sembra più chiaro. Siccome, per gli accordi presi, non ne iniziamo ora la discussione, parleremo degli emendamenti a suo tempo. Ho tralasciato a ragion veduta tutte le osservazioni che mi sono venute dalla parte interessata (dall'associazione delle imprese di assicurazione), perchè a me sembra più che altro che si tratti di proposte di emendamenti non sostanziali ma di forma.

Tenuto conto anche che questo provvedimento deve servire di copertura al disegno di legge n. 1508, deferito alla 1ª Commissione, chiederei alla cortesia degli onorevoli colleghi di far in modo che la nostra Commissione non ritardi eccessivamente il varo del disegno di legge in esame. Dovremo anche tener presente che se noi faremo presto ad approvare questo disegno di legge, consentiremo alla Commissione competente, cioè alla 1ª, una disamina a fondo del disegno di legge numero 1508. Il parere negativo precedentemente espresso che riguardava, come è noto, la questione della copertura, dopo l'intervento del ministro Trabucchi fu riesaminato ed è stato fatto presente alla 1ª Commissione che bisogna ripristinare agli effetti della copertura, il riferimento al disegno di legge che stiamo esaminando.

B E R T O L I Nonostante si sia convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, chiedo se i Commissari che hanno dei chiarimenti da chiedere al relatore lo possono fare subito — sempre senza entrare nel merito della discussione — in modo da accelerare il lavoro.

P R E S I D E N T E . Si era rimasti d'accordo che, dopo la relazione del senatore Spagnolli, la discussione sarebbe stata, rinviata alla prossima seduta, ponendola al primo punto dell'ordine del giorno. Ma se qualche Commissario ha dei chiarimenti da chiedere, gli do facoltà di parlare.

S P A G N O L L I , *relatore*. Io avevo anche la tabella comparativa tra le vecchie e le nuove tabelle; però mi pare che questo confronto lo potremo fare eventualmente dopo.

O L I V A . Rimanendo nei limiti suggeriti dal senatore Bertoli chiedo alcuni chiarimenti sulla relazione. Credo dobbiamo essere grati al senatore Spagnolli per averci detto le cose essenziali per quanto riguarda le percentuali di premi assicurativi rispetto al reddito personale nei varî paesi. Però confesso che mi è sorto qualche dubbio sul fatto che in Svizzera ci possa essere una percentuale del 25 per cento destinata a premi assicurativi

S P A G N O L L I , *relatore*. Io ho preso questi dati in una tabella pubblicata in una relazione del Presidente nazionale delle società assicuratrici; a pagina 14 c'è una tabella relativa ai varî paesi europei, e per quanto concerne la Svizzera si dice: capitale assicurato *tot* milioni di dollari; premi *tot* milioni di dollari; reddito nazionale *tot* milioni. Rapporto premi-reddito *pro capite* in migliaia di dollari 1269; rapporto in percentuale 24,9 per cento.

B E R T O L I . Quei dati, secondo me, non sono omogenei perchè probabilmente in quel 25 per cento sono inclusi anche altri tipi di assicurazione.

O L I V A . Ad ogni modo io vorrei che il relatore si informasse su questa percentuale, che è veramente altissima Comunque io vorrei fermarmi qui, altrimenti andiamo fuori del seminato.

S P A G N O L L I , *relatore*. Vorrei però sapere esattamente che cosa devo chiarire,

perchè in questa tabella vi sono i dati stampati.

O L I V A . In Italia, per esempio, la percentuale è del 5 per cento

S P A G N O L L I , *relatore*. Sì, per l'Italia è del 5 per cento Intendiamoci, ci sono paesi con una percentuale più bassa della nostra. È chiaro che se noi andiamo a fare il paragone con il Portogallo, esso ha una percentuale inferiore alla nostra: 3,9 per cento. La Francia è al nostro livello; Paesi Bassi 23,9 per cento; Belgio 14,3 per cento; l'Austria ha anch'essa una percentuale inferiore alla nostra: 3,2 per cento. In ogni modo, per quanto riguarda la compilazione effettiva dei dati, se si vuol sapere se sono dati omogenei, esprimo anch'io qualche dubbio; quindi non prendiamoli come indicazione avente valore assoluto: si tratta di un'indicazione semplicemente generica.

O L I V A . Comunque, per quel che mi riguarda, ringrazio il relatore e mi ritengo soddisfatto. Piuttosto vorrei chiedere al senatore Spagnolli se in quei dati sono compresi anche i casi di assicurazioni sociali.

S P A G N O L L I , *relatore*. È chiaro: qui si dice « assicurazioni vita »; a questo ci si riferisce

O L I V A Allora, chiuso questo argomento, vorrei far presente che il relatore dovrebbe dirci il suo parere sopra l'opportunità di stabilire il termine per la denuncia, che, oltre ad essere unico, è addirittura portato al 31 maggio. Questo costituisce una massa di capitalizzazioni a favore dell'impresa e una maggiore difficoltà di fare il controllo.

S P A G N O L L I , *relatore* Comunque, salvo ulteriori chiarimenti, prego il senatore Oliva di consultare anche la relazione ministeriale, che è anch'essa completa.

O L I V A E finalmente sono d'accordo sul fatto che convenga far presto, non solo per questioni di copertura, ma perchè anche gli assicuratori debbono potersi regolare, in quanto è prevista l'applicazione del disegno di legge a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo Se poi non ci preoccupiamo di far entrare in vigore la legge col 1° gennaio 1962, possiamo prendercela con più calma. Comunque la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge ritengo ci debba convincere dell'utilità di concludere presto i nostri lavori.

B E R T O L I . Se ho capito bene, il relatore ha affermato che alcune voci della vecchia tariffa devono essere adeguate non soltanto a quella che è la situazione generale in Italia, ma anche alle tariffe estere; che per molte voci ci sarebbe una diminuzione nella nuova tariffa; che, d'altra parte, ci sono voci che nella vecchia tariffa non esistevano e per le quali viene adesso prevista l'imposta: che, complessivamente, c'è un aumento del gettito fiscale dovuto a questo disegno di legge. Sarebbe però desiderabile conoscere l'aumento del gettito che si prevede, calcolando la diminuzione delle vecchie tariffe e l'aumento delle voci.

Osservo inoltre che si tratta veramente di un disegno di legge che riguarda tutto il problema assicurativo; e allora, siccome c'è un altro disegno di legge, anche importante, che è quello dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, non so se sia opportuno regolare questo settore della vita economica indipendentemente da quella che sarà poi la legge che certamente sarà emanata sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. Sono due cose intimamente connesse e penso sia opportuno regolarle insieme.

La terza osservazione è di carattere generale. Noi ci preoccupiamo dell'aumento del gettito fiscale sulle assicurazioni mettendo delle percentuali di imposta sui premi che si pagano; però i premi vengono fissati dalle ditte assicuratrici in relazione alle prestazioni che le ditte stesse danno. Nel fissare il premio, oltre a tener conto delle spese, degli utili eccetera, le società assicuratrici tengono conto anche delle riserve matematiche stabilite in base a delle tabelle unitarie, in cui lo Stato non c'entra Io sono con-

vinto che c'è una disparità notevolissima fra i premi stabiliti, per la parte che riguarda le riserve matematiche, e quanto le ditte assicuratrici avrebbero l'obbligo di mettere in riserva per far fronte a queste necessità. Per cui ho l'impressione che in sostanza ci sia una quota notevolissima che va nascosta sotto la voce « riserva matematica » e che sfuggirebbe completamente all'imposizione fiscale.

Ora, trattandosi di una cosa così importante, io credo che bisognerebbe studiare un po' più a fondo anche questa faccenda, al fine di non lasciare libera l'iniziativa privata di stabilire questo rapporto e per vedere questo rapporto proprio in dipendenza delle riserve matematiche. Noi abbiamo dei controlli del C.I.P. sui prezzi di servizi e di merci, che investono un campo estremamente esteso Ora in questo settore così delicato, in cui c'è la possibilità di una massiccia evasione fiscale, sarebbe opportuno andare cauti

M O T T . Il calcolo per l'assicurazione sulla vita è fatto anche fissando nella tabella un limite di 30-40 anni. Questo lo so esattamente perchè avevo cercato di promuovere un disegno di legge tenendo conto che la durata media della vita attualmente, è prolungata.

In rapporto alla legge non si può, nelle tariffe, non tenere conto del prolungamento della vita.

B E R G A M A S C O . Mi si consenta una piccola osservazione. L'articolo 18 stabilisce che per agire in giudizio si deve dare la prova del pagamento dell'imposta In questo caso, se è l'assicurato che agisce, non si vede come possa dare questa prova, perchè l'imposta la paga l'assicuratore; se è l'assicuratore, con quella disposizione dell'articolo 9 per cui la denuncia globale è unica e comprende tutto, mi sembra molto difficile che possa aggiungere a questa denuncia il pagamento; tanto più che la denuncia va fatta entro il 31 maggio.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. La relazione del senatore Spagnolli mi è apparsa molto chiara. Questo disegno di legge ha sostanzialmente tre ragioni di essere. La prima è proprio la sistemazione del regime fiscale. Il regime fiscale dei contratti di assicurazione, risalente al 1923, non corrispondeva più alla realtà odierna. Ecco perchè si è voluto rivederlo completamente, adeguandolo alla realtà. Questo da un punto di vista puramente concettuale, non da un punto di vista fiscale. La seconda ragione di questo disegno di legge, che ha secondo noi una grande importanza, è porre rimedio a un fatto che stava accadendo, cioè all'aumento enorme di assicurazioni da parte di società estere. Questo perchè accadeva? Perchè in realtà le tasse su tali assicurazioni finivano per non essere pagate. E da questo punto di vista ha importanza fondamentale l'articolo 1 del disegno di legge il quale specifica alcune voci per le quali la imposta deve essere applicata anche alle assicurazioni da chiunque fatte all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato. E la norma contenuta nell'articolo 11, di cui ha fatto cenno il senatore Spagnolli nella sua brillante relazione, stabilisce l'obbligo non più dell'assicuratore, ma dell'assicurato di pagare l'imposta sulle assicurazioni stipulate con società estere. In questa maniera si ritiene di poter raggiungere la possibilità di far ritornare una gran massa di contratti assicurativi alle società assicuratrici italiane. Il terzo modo per ottenere ciò è quello di togliere alcune sperequazioni evidentissime di natura fiscale per le quali conveniva rischiare l'assicurazione all'estero, sfuggendo alla tassa, piuttosto che assicurarsi in Italia; cosa che, oltre a diminuire il gettito, metteva le nostre società di assicurazione in difficoltà. Altrettanto dicasi per le riassicurazioni, perchè si è prospettata la sistemazione del problema dicendo che la società di riassicurazione non paga l'imposta quando l'abbia pagata la società di assicurazione; ma ove questa non l'abbia pagata allora paga chi ha fatto il contratto di riassicurazione. Si sa che non c'è un rapporto internazionale più vasto di quello delle riassicurazioni perchè le riassicurazioni praticamente non corrono rischi che non siano suddivisi fra mille società.

Altro motivo di questo disegno di legge è stato quello di prevedere i nuovi tipi di assicurazione che era necessario regolare

Ecco perchè, nel complesso, questo disegno di legge viene a portare anche un aumento del gettito, per lo meno secondo una previsione, ma una previsione che è stata contemporaneamente riconosciuta e dagli Uffici del registro e dalle società assicuratrici.

Detto questo, mi riservo di passare a rispondere punto per punto quando ritorneremo sull'argomento Per il momento non ho altro da dire; ho semplicemente voluto completare un po' il discorso del relatore. Per quanto riguarda le riserve matematiche, abbiamo già disposto che si facciano delle ricerche, perchè è evidente che le riserve matematiche non tengono conto della evoluzione che si è verificata nei fatti economici, con conseguente diminuzione di rischi (ad esempio, diminuzione dei rischi d'incendio, allungamento della durata media della vita eccetera); sono quindi evidentemente calcolate con criteri di larghezza

Il disegno di legge in discussione costituisce un provvedimento completo che ha avuto una lunghissima elaborazione ed è inteso ad una sistemazione organica della materia Ritengo pertanto che il suo corso non debba essere ritardato in relazione ad altri problemi, non ancora giunti a maturazione e la cui soluzione richiederà ancora del tempo per andare in porto.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta

(*Così rimane stabilito*)

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 » (1171)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 ».

Dichiaro aperta la discussione generale

Comunico che sul disegno di legge le Commissioni 7ª, 8ª e 9ª ci hanno trasmesso i loro pareri

La Commissione dei lavori pubblici ha espresso il seguente parere.

« I. — Il regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, (convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535) autorizzò il Ministro delle finanze a procedere alla revisione di tutti i canoni di affitto e concessione precaria o perpetua ed in genere di ogni provento che lo Stato ritrae a qualsiasi titolo, anche se di contributo in manutenzione od altro, dai beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale delle seguenti categorie:

1) spiagge marittime e superfici di mare, salvo per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso dei cantieri navali per costruzione di scafi (vedi articolo 2) per le quali il canone annuo è elevato a centesimi 20 per metro quadrato Il limite minimo normale del canone annuo per le concessioni ad uso diverso dal cantiere navale è elevato a centesimi 40 per metro quadrato;

2) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;

3) fortificazioni militari e beni demaniali soggetti alle relative servitù;

4) strade e pertinenze stradali;

5) tratturi e trazzere;

6) corsi d'acqua pubblici, per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca e acquicoltura e per le concessioni di licenze ed autorizzazioni varie, salvo per le derivazioni e le utilizzazioni in genere delle acque per le quali i canoni stabiliti dal regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sono quadruplicati ed estesi alle concessioni fatte nei territori annessi al regno in esecuzione delle leggi 20 settembre 1920, n. 1322, e 10 dicembre 1920, numero 1778.

La decorrenza di tali canoni venne stabilita di diritto, dal 1° gennaio 1924, anche per le concessioni esistenti Le imprese pro-

duttrici-distributrici di energia elettrica furono autorizzate a rivalersi sui consumatori fino alla concorrenza, complessivamente, dei due terzi dell'aumento del canone di concessione d'acqua, mediante adeguato aumento del prezzo di vendita dell'energia.

Restavano ad ogni modo ferme, per le concessioni di acque pubbliche, le esenzioni dal canone autorizzate o stabilite dalle leggi allora in vigore;

7) acque e pertinenze di canali demaniali di proprietà dello Stato (canali Cavour e canali dell'antico demanio, compresi quelli di provenienza dall'asse ecclesiastico, canali navigabili). Salvo che per le dispense d'acqua dai canali demaniali dello Stato, queste disposizioni sostituiscono interamente quelle contenute nel regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, con effetto dal giorno in cui decorrerà l'aumento concordato od imposto;

8) pertinenze di bonifica di prima categoria, escluse quelle consegnate per essere utilizzate a proprio profitto dai concessionari delle opere;

9) molini ed opifici;

10) miniere e stabilimenti minerari;

11) riserve erariali di pesca e di caccia.

II. — Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n 24 (Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti dagli Enti locali): *a*) i canoni ed i proventi di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, (convertito nella legge 22 dicembre 1927, numero 2535), riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo medesimo furono *decuplicati* se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942. Gli stessi canoni e proventi stabiliti in data posteriore al 31 dicembre 1941 venivano sottoposti a revisione ed aumentati con decorrenza dal 1° gennaio 1947 fino al *decuplo* dell'importo precedente al 1° gennaio 1942;

b) con decorrenza dal 1° gennaio 1947 furono pure *decuplicati* i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione stabiliti in base al testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1773) e in nessun caso tali canoni avrebbero potuto essere inferiori a lire 120 annue;

c) la misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice venne elevata a lire 164 annue per Kilowatt e in nessun caso il canone relativo non avrebbe potuto essere inferiore a lire 164 annue;

d) la misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facoltà di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni rivieraschi di grandi derivazioni d'acqua ad uso industriale a termini del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, venne elevata a lire 100 per ogni Kw. di energia prodotta o trasportata oltre il raggio di Km. 15 dal territorio dei comuni rivieraschi.

I sovracanoni corrispondenti liquidati a favore di tali Enti locali vennero moltiplicati per 40 volte l'importo determinato nei decreti di liquidazione;

e) i canoni annui stabiliti in base al decreto legge 29 luglio 1927, n 1445, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie vennero elevati rispettivamente a lire 20 e a lire 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro;

f) per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti, senza infissione di pali o mensole o senza posa di cavi, di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse, i canoni per le corrispondenti concessioni demaniali dovuti a puro titolo ricognitorio dei diritti demaniali vennero fissati nella misura minima di lire 200 annue ed in quella di lire 50 annue per ogni attraversamento.

III. — Con la legge 21 gennaio 1949, n. 8, vennero apportati i seguenti ulteriori aumenti

ai canoni demaniali e ai sovracanoni dovuti agli Enti locali:

a) furono *quadruplicati* i canoni ed i sovracanoni delle categorie 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 11ª di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e quelli elencati qui sotto II-*b*) già decuplicati col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 e i canoni ed i sovracanoni elencati più sopra, alle lettere II-*b*), *c*), *d*), *e*), già revisionati come ivi indicato con lo stesso decreto 7 gennaio 1947, n. 24;

b) l'aumento di quattro volte, si applica pure ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati dal 1° gennaio 1947;

c) si fissano in lire 8 e in lire 16 per metro quadrato e per anno, il canone (già decuplicato a termini del decreto 7 gennaio 1947, n. 24) per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo e il limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale:

d) si fissa in lire mille il limite minimo del quarantesimo del canone previsto dall'articolo 7, comma 2°, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

e) si fissa in lire mille il limite minimo di tutti i canoni per concessioni demaniali, non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio;

f) si fissa in lire 250 annue per ogni attraversamento come al precedente II-*f*).

IV. — Il disegno di legge n. 1171, propone in sette articoli un ulteriore adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8, riassunta al precedente paragrafo III.

La relazione al disegno di legge avverte che le misure adottate con la legge 21 gennaio 1949, n. 8, risultano oggi sensibilmente inferiori alla effettiva utilità dei beni ai quali si riferiscono, che da ciò deriva un ingiustificato arricchimento dei concessionari ai danni dell'Erario

È opportuno rilevare che quasi tutte le concessioni in oggetto sono concessioni *a titolo precario*. La precarietà della concessione è affermata nel disciplinare della concessione stessa In tale atto si prevede, a conferma della precarietà, il pagamento di un canone annuo che poteva, normalmente, essere rappresentato sufficientemente dal pagamento di una sola lira all'anno. Gli aumenti già apportati coi provvedimenti del 1947 e del 1949, hanno applicato all'importo originario dei canoni un moltiplicatore molto alto, quanto meno per le concessioni a titolo precario. Semmai sarebbe opportuno procedere ad una discriminazione di queste ultime concessioni che nei provvedimenti del 1947 e del 1949 risultano confuse. Ma l'operazione risultando molto laboriosa, viene rimessa al Ministero competente.

Ciò premesso, passando ad esaminare il disegno di legge articolo per articolo, si fanno le seguenti osservazioni e proposte

Art. 1. — *a*) Per i canoni ricordati sotto III *a*) e *b*), già quadruplicati con la legge 21 gennaio 1949, n. 8, già decuplicati con la legge 7 gennaio 1947, n. 24 e già riveduti col regio decreto-legge 25 febbraio 1924, numero 456, si propone una ulteriore quintuplicazione.

In definitiva l'importo di tali canoni al 31 dicembre 1960, verrebbe a trovarsi moltiplicato per 200. In tal modo si avrebbero, per esempio, i seguenti risultati:

1) derivazioni di acque pubbliche per uso potabile e di irrigazione *senza* obbligo di restituzione: si salirebbe da lire 200 a lire 40 000 per modulo, mentre per le stesse derivazioni *con* obbligo di restituzione si salirebbe da lire 100 a lire 20 mila;

2) derivazioni di acque pubbliche per irrigazione di terreni, non suscettibili di essere fatte a bocca tassata: si salirebbe da lire 2 a lire 400 per ettaro;

3) derivazioni di acque pubbliche per forza motrice: si salirebbe da lire 16,35 a lire 3280 per Kw;

4) sovracanoni a favore degli Enti locali: si salirebbe da lire 2,75 a lire 2180,

Queste derivazioni di acque pubbliche cadono sotto gli articoli 2, 35 e 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e l'aumento tanto notevole del canone non potrebbe che avere ripercussioni altrettanto notevoli nelle produzioni agricole e nei consumi di acqua e di energia.

La 7ª Commissione è di parere che nell'articolo 1 — primo comma — si debba sostituire alla parola *quintuplicato* l'altra *raddoppiato*.

Art. 2. — Col 1ª comma per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo il canone e il limite massimo normale del canone già previsti nella categoria 1ª del decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, in centesimi 20 e in centesimi 40 per metro quadrato e per anno e già decuplicati dal 1° gennaio 1947, — poi fissati in lire 8 e in lire 16 per metro quadrato dal 1° gennaio 1949, — si propone di portarli a lire 40 e a lire 80 a metro quadrato e per anno, cioè di quintuplicarli

La 7ª Commissione è di parere che l'aumento dovrebbe contenersi entro le lire 16 e le lire 32 cioè di raddoppiare i canoni della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Nulla da eccepire sul secondo comma dell'articolo 2.

Art. 3. — Nulla da eccepire sul disposto di questo articolo che stabilisce il limite minimo di lire 10 000 per il contributo del quarantesimo del canone previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge su le acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Art. 4. — Le misure del canone annuo per ettaro, stabilito in base al primo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate: si propone che siano quintuplicate

Ciò importa che i canoni annui passerebbero: per le pertinenze di 1ª classe da lire 22.000 a lire 110.000; per le pertinenze di 2ª classe da lire 18.000 a lire 90.000; per le pertinenze di 3ª classe da lire 12.000 a lire 60 000; per le pertinenze di 4ª classe da lire 8.000 a lire 40.000, mentre, come si è visto, con la legge 21 gennaio 1949, n. 8, il canone annuo era fissato in lire 1 500 per ettaro.

Giova peraltro ricordare che i canoni stabiliti dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n 1016, sostituiscono e comprendono, tradotti in denaro, anche gli oneri facenti carico ai concessionari. Anzi con l'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n 8, i rapporti tra concedente e concessionario vennero modificati fondamentalmente, trasformandoli e sostituendoli con rapporti tra locatore e locatario.

La 7ª Commissione è di parere che le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali cadano ormai nella legislazione che regola i rapporti tra locatore e locatario; propone perciò la soppressione dell'articolo 4 del disegno di legge

Art. 5. — Sul primo comma nulla da eccepire. Col secondo comma si stabilisce in annue lire 2.500 per metro lineare il canone dovuto per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi — già fissato in lire 250 annue con la legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Se si pensa allo sviluppo dell'elettrodotto in opera tra Sicilia e Cariddi, se si pensa che gli attraversamenti del fiume Po raggiungono facilmente (anche se sul retto) lunghezze non inferiori a un chilometro, è da ritenere eccessivo il nuovo canone proposto.

D'altra parte è bene rilevare che nella legge 21 gennaio 1949, n. 8, all'articolo 7, secondo comma, si legge: — Sono fissati in annue lire duecentocinquanta *per ogni* attraversamento, i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi — di zone militari importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse. —

Cioè il canone annuo di lire 2.500 per attraversamento e per metro lineare di at-

traversamento è non solo decuplicato in confronto al canone fissato con la legge del 1949 ma è altresì stabilito anche in funzione della estensione dell'oggetto del canone.

Comunque si ritiene che il nuovo canone debba essere fissato in lire 2.500 per anno e per ogni attraversamento limitando la revisione a decuplicare il canone in corso E ciò adeguerebbe il nuovo canone a quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo 5 col quale si propone che i canoni dovuti, in base al secondo comma dello stesso articolo 5 sono rispettivamente raddoppiati, triplicati e quintuplicati, allorchè si riferiscono ad elettrodotti destinati a trasportare energia da 15.000 a 30.000 volts, da 30.001 volts a 100.000 volts e oltre 100.000 volts.

Supponendo l'attraversamento di un fiume lungo un chilometro con un elettrodotto che trasporti più di 100.000 volts, si avrebbe un canone annuo di 12.500.000 lire

(Lire 2.500 x 1 000 x 5 = L. 12.500.000)!

Sembra superfluo insistere sulla necessità di correggere quello che non può essere che un errore di trascrizione o di stampa

La 7ª Commissione è di parere che nel secondo comma dell'articolo 5 si debbano sopprimere le parole *per metro lineare* stabilendo che il canone di lire 2 500 è *solo* per anno e *non anche* per metro lineare.

Art. 6. — Nulla da eccepire circa quanto vi si propone.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazione di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere, ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il limite minimo ivi fissato.

Nulla da eccepire, fra l'altro, perchè la *cauzione*, che il concessionario della derivazione è tenuto a dare, non è un canone pagato annualmente per confermare la precarietà di una servitù sul fondo servente, ma una somma prestata a garanzia dell'esecuzione degli impegni contrattuali assunti dal titolare della concessione per l'esecuzione di essa.

Art. 7. — Si richiama l'attenzione sulla data ivi fissata nel 1° luglio 1960 che si dovrebbe sostituire con la data 1° luglio 1961, ma anche questa potrebbe essere troppo vicina in considerazione del tempo necessario al disegno di legge per compiere il proprio *iter* ».

La Commissione dell'agricoltura, a sua volta, ha espresso il seguente parere:

« Il disegno di legge, secondo quanto si afferma nella breve prefazione, vuole rivalutare i canoni demaniali e i sovracanoni dovuti agli enti locali onde allinearli all'attuale potere di acquisto della moneta, ed eliminare un ingiustificato arricchimento dei concessionari ai danni dell'Erario.

Nella prefazione stessa si afferma che la rivalutazione complessiva dei canoni anzidetti verrebbe ad aggirarsi intorno alle cinquanta volte rispetto alle misure vigenti prima dell'ultima guerra.

Senonchè, dall'attento esame del provvedimento, emerge che i valori dei canoni e sovracanoni vengono elevati in misura di gran lunga superiore alle cinquanta volte e tale da non poter essere in alcun modo sopportata dal settore agricolo.

Meritano particolare attenzione, a questo proposito, le norme degli articoli 1 e 4 del disegno di legge.

In base alla norma dell'articolo 1 verrebbero quintuplicati i canoni di concessione di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, già *decuplicati* con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 e successivamente quadruplicati con l'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Conseguentemente, l'aumento globale risultante dall'applicazione della predetta norma verrebbe ad essere pari a 200 volte le aliquote anteguerra.

Quanto, poi, ai sovracanoni dovuti ai comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 53 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775, è da precisare che gli stessi furono moltiplicati per *40 volte* con l'articolo 3 del citato decreto del 1947 e che in appresso, con la ricordata legge del 1949, furono ancora quadruplicati, raggiun-

gendo livelli di 160 volte le misure anteguerra.

La maggiorazione prevista dal disegno di legge in parola porterebbe, pertanto, i canoni in questione a livello di 800 volte l'anteguerra con l'aggravante che la legge 4 dicembre 1956, n. 1377, li aveva già appesantiti allargandone il campo di applicazione.

La questione riveste particolare importanza per quei territori che utilizzano acque demaniali dei canali Cavour e dell'antico demanio. Attualmente in tali zone il prezzo dell'acqua demaniale è stabilito in lire 2.400 litro secondo, sì che verrebbe elevato a lire 12.000 e cioè a lire 1.200.000 al modulo.

L'articolo 4 del disegno di legge dispone che « siano quintuplicate le misure del canone annuo per ettaro, stabilito in base al 1° comma dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate ».

Qui entrano in giuoco le pertinenze idrauliche demaniali adibite ad impianti di pioppo.

Ora, è da osservare che questa materia, a seguito di acuti inconvenienti cui aveva dato luogo il disposto dell'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 (che aveva portato il canone annuo originario da lire 20 a lire 1.500 l'ettaro con l'aggiunta della compartecipazione al 50 per cento del prodotto legnoso) venne riordinata radicalmente con la legge 31 luglio 1956, n. 1016 che stabilì *ex novo* i nuovi canoni fissandoli — a seconda della classe dei terreni — nella misura di lire 22-18-12-8 mila all'anno per ettaro, ammontabili sino al 30 per cento.

Anche se le lire 20 ettaro anno, imposte con il regio decreto legge 18 giugno 1936, numero 1338 non rappresentano un vero e proprio canone, tuttavia risulta evidente che già oggi le misure dei canoni relativi alle concessioni di pertinenze idrauliche superano più che ampiamente le cinquanta volte l'onere anteguerra andando dalle 400 alle 1.100 volte.

Portare pertanto i canoni delle pertinenze idrauliche a 110.000 lire l'ettaro annuo, aumentabili fino al 30 per cento come proposto nel disegno di legge, significa rivalutare i canoni anteguerra di 5-6.000 volte, annullando la convenienza a chiedere concessioni.

Vi è infatti da ricordare che i migliori terreni agrari della valle Padana vengono concessi contro canoni di affitto che raggiungono il loro massimo con 40.200 lire l'ettaro all'anno, mentre le pertinenze idrauliche non possono davvero mettersi a pari dei migliori terreni agrari.

È da ritenere che la legge 21 luglio 1956, n. 1016 sia ancora oggi, a soli 4 anni di distanza, pienamente attuale e rappresenti il punto di equilibrio tra la convenienza dei concessionari e gli interessi del demanio.

Diversamente è da prevedere l'abbandono della pioppicoltura sulle pertinenze idrauliche con danno per il demanio e anche per l'economia nazionale.

Dalle considerazioni esposte emerge — a meno che non si sia incorso in errori di calcolo — che più che adeguamenti all'attuale potere di acquisto della moneta si verrebbe a determinare un vero e proprio inasprimento tariffario la cui misura non potrebbe essere in alcun modo sopportata dal settore agricolo non solo nella difficile situazione che attraversa l'agricoltura, ma neppure in situazioni di floridezza.

Per tutti questi motivi la 8ª Commissione dà parere contrario all'approvazione del disegno di legge ».

La Commissione dell'industria e commercio, infine, ha trasmesso il seguente parere:

« Il parere che la 9ª Commissione deve esprimere alla 5ª Commissione sul disegno di legge degli « adeguamenti dei canoni demaniali e di sovracanoni dovuti agli enti locali » avrebbe potuto concretarsi in formula favorevole se fosse stato accertato che il provvedimento nella sua formulazione rivaluterebbe effettivamente i canoni attuali in una misura media di 50 volte l'anteguerra come è asserito in forma esplicita dalla succinta relazione, che accompagna il disegno di legge.

Invece un esame approfondito della materia — con il richiamo alle precedenti situazioni di fatto anteguerra 1940, e la valutazione di quanto già innovato colle successive disposizioni del dopo guerra e con l'ultima determinazione fissata dalla legge 21 gennaio 1949, n. 8 — ha dato modo di accertare che l'adeguazione fissa del moltiplicatore 5 proposto dal disegno di legge in

esame è tutt'altro che capace di dar luogo al contenimento dell'adeguazione stessa a 50 volte come media, ma determina variazioni di canone, che vanno dalle duecento alle duemila volte i canoni prebellici, secondo i vari settori interessati.

Infatti passando alla sommaria analisi delle situazioni emergenti, non si possono non considerare i riflessi d'ordine economico che si avrebbero nei gruppi di settori investiti che sono:

a) quello elettrico;

b) quello minerario;

c) quello pioppicolo e cartario-tessile.

Il settore relativo alla irrigazione ha già dato luogo ad una concreta analisi da parte della 8ª Commissione (Agricoltura), che appunto per i relativi oneri di aumento riconosciuto come eccessivo ha concluso con un parere contrario all'approvazione del disegno di legge nella sua attuale stesura.

Desta allarme in seno alla 9ª Commissione uno specifico riferimento ai vari settori accennati pur nella premessa che è necessario tener conto dell'esigenza per lo Stato di trovare fonti nuove di entrata al bilancio annuale per le notevoli e massiccie necessità economiche connesse con la realizzazione di piani di sviluppo e di investimento di inconsueta e pur urgente portata; il Parlamento deve pur sempre valutare se le imposte che si vorrebbero realizzare o in forma nuova o con maggiorazione siano di sufficiente ragionevolezza o non incidano con riflessi nocivi sull'economia del Paese.

Indubbiamente la 5ª Commissione che deve deliberare in proposito approfondirà per proprio conto tutti gli elementi di giudizio al riguardo e si sarà documentata sufficientemente sull'entità degli oneri dei particolari riferimenti.

A questa Commissione si ritiene possa bastare, per un parere negativo, richiamarsi ad alcuni casi che indicano inequivocabilmente le posizioni limite che si raggiungerebbero se il disegno di legge fosse accettato come tale.

Per esempio, nel settore elettrico, il canone di ogni attraversamento riferito ad ogni metro lineare dello stesso, in rapporto alla varia tensione dell'elettrodotto (trattasi questo del riferimento al metro lineare di un criterio fiscale del tutto novativo) raggiunge per la tensione fino a 15.000 volt, 500 volte il canone anteguerra; per quelle fra 15.000 e 30.000 volt, 1.000 volte; per quelle fra 30.000 a 100.000 volt, 1.500 volte ed oltre 100.000 volt, 2.500 volte l'importo stesso.

Per il settore minerario i canoni che potrebbero sembrare modesti perchè raggiungerebbero le lire 400 per ogni ettaro del permesso di ricerca e lire 1.000 per ogni ettaro della concessione, finiscono per essere assai rilevanti in quanto i permessi di ricerca sono indubbiamente riferibili a superfici cospicue, mentre già 1.000 ettari di superficie accordata comporterebbero, come canone demaniale, un onere di 400.000 lire che andrebbe a moltiplicarsi in funzione delle superfici ben più cospicue, esigendosi per le operazioni di ricerca una estensione di terreno di gran lunga superiore.

È da considerare inoltre che il canone per il permesso di ricerca è un onere sostanzialmente improduttivo fino a quando non si giunga alla possibilità di richiedere la concessione di utilizzo, il che non si verifica certo in tutti i casi.

Per le miniere di zolfo, piombo e zinco, è il caso di ricordare che in sede di Mercato comune, a seguito delle trattative svolte per la determinazione dei dazi di tariffa esterna, inclusi nella nuova lista G., è stato concesso all'Italia l'isolamento dai rispettivi mercati per la durata di sei anni, appunto per consentire all'industria mineraria la possibilità di allineare i propri costi di estrazione e di trasformazione a quelli dell'analoga attività svolta in altri Paesi concorrenti attraverso il miglioramento dei sistemi di estrazione e, soprattutto, attraverso nuove richieste.

Per quanto riguarda poi i canoni per ettaro per le pertinenze idrauliche relative alla pioppicoltura, e l'affermazione contenuta nella relazione del provvedimento, che in definitiva si tratterebbe di una rivalutazione di 50 volte, è il caso di ricordare che le precedenti disposizioni al riguardo stabilivano un

canone per ettaro all'anno non superiore a lire 20, il che significa che già nella misura attuale i canoni stabiliti con la legge del 1956: di 22.000 lire per le pertinenze di prima classe, 18.000 per quelle di seconda, 12.000 per quelle di terza e 8.000 per quelle di quarta, sono mediamente pari a 1.000 volte quelli prebellici, e quindi moltiplicando la situazione di fatto si andrebbe ad un aumento di ben 5.000 volte l'anteguerra

Un ettaro di terreno normalmente coltivato a pioppeto darebbe luogo ad un canone annuo oscillante fra un massimo di 110.000 ed un minimo di 40.000, canoni questi che non vengono corrisposti nemmeno per i migliori terreni della Valle Padana.

Per quel che riguarda il settore industriale del legno e della carta, è da mettere in evidenza anche la difficoltà di approvvigionamento delle essenze legnose necessarie allo sviluppo della produzione (l'importazione è pari a circa il 50 per cento del consumo totale necessario all'industria) non solo in Italia, ma anche nell'ambito della Comunità economica europea.

Conseguentemente il parere di questa Commissione non può essere che negativo in ogni caso, perchè anche se il moltiplicatore cinque dovesse essere notevolmente ridotto, resterebbe pur sempre l'esigenza di perequare meglio settore per settore i relativi canoni per non renderli irragionevoli, escludendo fra l'altro criteri novativi che, come nel caso degli attraversamenti per il settore elettrico, darebbero luogo ad aumenti insostenibili per la « utenza » derivantene.

Altrettanto dicasi per le pertinenze idrauliche interessanti la pioppicoltura ».

C O N T I , *relatore*. Il disegno di legge n. 1171, presentato alla Presidenza il 19 luglio 1960, dal Ministro delle finanze: « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 », composto di 7 articoli, ha una relazione introduttiva di ventiquattro righe nelle quali si chiariscono i motivi che hanno determinato la formulazione delle norme che dovrebbero regolare le variazioni alla revisione delle entrate minori (per adoperare l'espressione del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2836 - *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1924, n 5), ovvero lo aumento delle entrate demaniali, nel più ampio quadro preso in esame dal regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 (*Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1924, n. 91) così:

modici sono stati gli aumenti stabiliti dalla legge 21 gennaio 1949, n. 8 dei canoni demaniali e dei sovracanoni, già parzialmente rivalutati con il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n 24, perchè con misure non sufficientemente rivalutate rispetto all'attuale potere di acquisto della moneta;

essi sono sensibilmente inferiori alla effettiva utilità dei beni ai quali si riferiscono, creando, così, un ingiustificato arricchimento per i concessionari a danno dello Stato;

sicchè, ai fini di poter ottenere una rivalutazione complessiva che si aggiri sulle cinquanta volte rispetto alle misure vigenti prima dell'ultima guerra, si propone di rivalutare i canoni quali risultano dall'applicazione della legge n. 8 del 1949 sulla base del coefficiente 5.

Talchè ascrivo a mio dovere, per potervi riferire compiutamente, esaminare, passo passo, le norme rappresentate dagli articoli per saggiare se e in che misura, e se in tutte le ipotesi considerate, tali motivi guida si realizzano tenendo, peraltro, presente gli emendamenti proposti dal Governo.

Ma prima di iniziare l'esame degli articoli del progetto di legge e del testo emendato proposto dal Governo, devo ricordare che i pareri e della Commissione agricoltura e della Commissione dell'industria, commercio interno ed estero, turismo sono contrari alla approvazione del progetto e che, salvo qualche lieve ritocco al testo della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è dello stesso avviso la Commissione lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile.

Ai fini di rendere più agevole la comprensione della materia ho fatto predisporre uno specchio di raffronto tra gli articoli del progetto, gli emendamenti proposti, la legge 21 gennaio 1949, n. 8, il decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, il regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 e le altre disposizioni di legge richiamate, quali, ad esempio, gli articoli 35, 36, 53 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775.

Tali disposizioni di legge si possono riassumere nelle tre seguenti fasi principali; come dal parere della 7ª Commissione (Lavori pubblici).

I

Il regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 (convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535) autorizzò il Ministro delle finanze a procedere alla revisione di tutti i canoni di affitto e concessione precaria o perpetua ed in genere di ogni provento che lo Stato ritrae, a qualsiasi titolo, anche se di contributo in manutenzione od altro, dai beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale delle seguenti categorie:

1) spiagge marittime e superfici di mare, salvo per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso dei cantieri navali per costruzione di scafi (vedi articolo 2) per le quali il canone annuo è elevato a centesimi 20 per metro quadrato. Il limite minimo normale del canone annuo per le concessioni ad uso diverso dal cantiere navale è elevato a centesimi 40 per metro quadrato;

2) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;

3) fortificazioni militari e beni demaniali soggetti alle relative servitù;

4) strade e pertinenze stradali;

5) tratturi e trazzere;

6) corsi d'acqua pubblici, per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca e acquicoltura e per le concessioni di licenze ed autorizzazioni varie, salvo per le derivazioni e le utilizzazioni in genere delle acque per le quali i canoni stabiliti dal regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sono quadruplicati ed estesi alle concessioni fatte nei territori annessi al regno in esecuzione delle leggi 20 settembre 1920, n. 1322, e 10 dicembre 1920, n. 1778.

La decorrenza di tali canoni venne stabilita di diritto, dal 1° gennaio 1924, anche per le concessioni esistenti. Le imprese produttrici-distributrici di energia elettrica furono autorizzate a rivalersi sui consumatori fino alla concorrenza, complessivamente, dei due terzi dell'aumento del canone di concessione d'acqua, mediante adeguato aumento del prezzo di vendita dell'energia.

Restavano ad ogni modo ferme, per le concessioni di acque pubbliche, le esenzioni dal canone autorizzate o stabilite dalle leggi allora in vigore;

7) acque e pertinenze di canali demaniali di proprietà dello Stato (canali Cavour e canali dell'antico demanio, compresi quelli di provenienza dall'asse ecclesiastico, canali navigabili); salvo che per le dispense d'acqua dai canali demaniali dello Stato, queste disposizioni sostituiscono interamente quelle contenute nel regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, con effetto dal giorno in cui decorrerà l'aumento concordato od imposto;

8) pertinenze di bonifica di prima categoria, escluse quelle consegnate per essere utilizzate a proprio profitto dai concessionari delle opere;

9) molini ed opifici;

10) miniere e stabilimenti minerari;

11) riserve erariali di pesca e di caccia.

II

Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 (Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti dagli Enti locali): *a*) i canoni ed i proventi di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 (convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535), riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo medesimo furono *decuplicati* se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942. Gli stessi canoni e proventi stabiliti in data posteriore al 31 dicembre 1941 venivano sottoposti a revisione ed aumentati con decorrenza dal 1° gen-

naio 1947 fino al *decuplo* dell'importo precedente al 1° gennaio 1942;

b) con decorrenza dal 1° gennaio 1947 furono pure *decuplicati* i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione stabiliti in base al testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici (regio decreto 11 dicembre 1933, n 1773) e in nessun caso tali canoni avrebbero potuto essere inferiori a lire 120 annue;

c) la misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice venne elevata a lire 164 annue per Kilowatt e in nessun caso il canone relativo avrebbe potuto essere inferiore a lire 164 annue;

d) la misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro delle finanze ha facoltà di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni rivieraschi per grandi derivazioni d'acqua ad uso industriale a termini del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, venne elevata a lire 100 per ogni Kw. di energia prodotta o trasportata oltre il raggio di Km. 15 dal territorio dei comuni rivieraschi.

I sovracanoni corrispondenti liquidati a favore di tali Enti locali vennero moltiplicati per 40 volte l'importo determinato nei decreti di liquidazione;

e) i canoni annui stabiliti in base al decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1445, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie vennero elevati rispettivamente a lire 20 e a lire 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro;

f) per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti, senza infissione di pali o mensole o senza posa di cavi, di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse, i canoni per le corrispondenti concessioni demaniali dovuti a puro titolo ricognitorio dei diritti demaniali, vennero fissati nella misura minima di lire 200 annue, ed in quella di lire 50 annue per ogni attraversamento.

III

Con la legge 21 gennaio 1949, n. 8, vennero apportati i seguenti ulteriori aumenti ai canoni demaniali e ai sovracanoni dovuti agli Enti locali:

a) furono *quadruplicati* i canoni e i sovracanoni delle categorie 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 11ª di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e quelli elencati sotto II-*b*) già decuplicati col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e i canoni e i sovracanoni elencati più sopra, alle lettere II-*b*), *c*), *d*), *e*), già revisionati come ivi indicato con lo stesso decreto 7 gennaio 1947, n. 24;

b) l'aumento di quattro volte si applica pure ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati dal 1° gennaio 1947;

c) si fissano in lire 8 e in lire 16 per metro quadrato e per anno i canoni (già decuplicati a termini del decreto 7 gennaio 1947, n. 24) per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo e il limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale;

d) si fissa in lire 1.000 il limite minimo del quarantesimo del canone previsto dall'articolo 7, comma secondo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

e) si fissa in lire 1.000 il limite minimo di tutti i canoni per concessioni demaniali, non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio;

f) si fissa in lire 250 annue per ogni attraversamento come al precedente II-*f*).

Ciò premesso, passiamo all'esame e del testo del progetto e degli emendamenti.

Art. 1. — Il primo comma dell'articolo 1 pone la sua attenzione al primo comma ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Dobbiamo, quindi, vedere quale è la materia regolata dal primo comma dell'artico-

lo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e vediamo che è quella regolata dall'articolo 1, primo comma, e dagli articoli 2, 3, 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24. Da tale comma apprendiamo che a decorrere dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni eccetera, fissati in data anteriore al 1° gennaio 1942, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, riferentesi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Risparmio la lettura dell'elenco che ho sottomano, osservo soltanto che in applicazione del primo comma affiora, per la prima volta, l'errore già ricordato: il canone sarà, in definitiva, moltiplicato per 200 volte e non per 50 volte.

Ma su tale situazione bisogna, ora, soffermarci per le conseguenze che ne derivano per talune delle voci considerate e particolarmente per i canoni riguardanti le acque e pertinenze di canali demaniali eccetera, di cui al n. 6 e al n. 7 dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

Ora il canone per le acque demaniali (acqua di irrigazione estiva, volendo prescindere dall'acqua di irrigazione jemale) era, a litri secondo, dall'11 gennaio 1938, di lire 47,52; di lire 475,20 dal 1947 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24); di lire 1.900,80 dal 1949 (legge 21 gennaio 1949, n. 8); di lire 2.160 dal 1953, con l'aumento del 14 per cento; di lire 2.400 dal 1957, con l'aumento del 12 per cento e diverrebbe di lire 12.000 dopo l'applicazione della norma di cui al progetto, con un aumento così sul canone inizialmente considerato di 252 volte.

Tale risultante ha provocato un grido di allarme per tutte le zone agricole colpite, in specie per quella adibita a risaia, che vedrebbe, al dire di esperti, il prodotto lordo vendibile assorbito per il 33 per cento dal costo dell'irrigazione determinando così la immediata chiusura delle aziende risicole.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, richiamato dalla legge 21 gennaio 1949, n. 8, decuplicava, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, i canoni (poi quadruplicati) stabiliti dagli articoli 25 e 36 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

E per quanto riguarda il primo comma di detto articolo, i canoni per utenze di acqua a scopo di irrigazione, ove legge l'articolo 1 del progetto, avrebbero lo sviluppo come dal prospetto seguente:

Riferimento all'articolo della legge	Per irrigazione a bocca tassata 100 litri al secondo in lire	Per irrigazione non a bocca tassata per ettaro in lire	Canone minimo in lire
26 – R.D.L. 9 ottobre 1919 n. 2161	50	0,50	3
3 e 6 – R.D.L. 24 febbraio 1924 n. 456	200	2	12
2 – D.L.C.P.S. 7 gennaio 1947 n. 24	2.000	200	120
1 – L. 21 gennaio 1949 n. 8	8.000	800	480
1 – Disegno di legge Senato n. 1171	40.000	4.000	2.400

Il che ha dato luogo a delle osservazioni che meritano attenzione, e per il caso che al momento esaminiamo, e per gli altri similari.

I canoni in riferimento al 1° gennaio 1949 non risultano sufficientemente rivalutati rispetto all'attuale potere d'acquisto della moneta?

Dal punto di vista strettamente monetario sembrerebbe di no, perchè fissando la svalutazione monetaria intervenuta fra prima e dopo la guerra a ben duecento volte, si ha un dato non esatto, non essendo variato in tale misura il potere d'acquisto della moneta.

Il cambio ufficiale con il dollaro U.S.A. nel 1938 era di 20 lire ed oggi è di 625, sicchè la svalutazione intervenuta nei confronti di una moneta a parità aurea è di 31 volte, ed i canoni, in atto, sono stati moltiplicati per 40 volte.

Nè si può dire che tali canoni siano inferiori all'effettiva utilità dei beni ai quali si riferiscono.

Effettivamente, nel caso, il canone per le derivazioni concesse non è il corrispettivo di una prestazione, ma un segno di ricognizione del dominio dello Stato sulle acque pubbliche ed il canone viene corrisposto egualmente anche se si verificano naturali momentanee deficienze di acque.

Ma con l'aumento del canone delle utenze irrigue a duecento volte quello del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775, a prescindere dal canone dell'articolo 26 del regio decreto 9 ottobre 1929, n. 2161, si aggrava la situazione dei bilanci aziendali per i quali si invocano, invece, risparmi di spesa.

Del che ci si è accorti perchè nel nuovo testo governativo l'ammontare è stato moltiplicato per tre, e non più per cinque, dando la possibilità all'Amministrazione finanziaria di apportare, poi, una riduzione non superiore al 30 per cento al canone che risulterebbe dall'applicazione del precedente comma, il che equivarrebbe a moltiplicare per 2,1 l'ammontare dei canoni risultanti dall'applicazione del primo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8,

Sembra più equo al vostro relatore proporre la soppressione del secondo comma dell'articolo 1, nel testo emendato, e dire al primo comma « duplicato, anzichè triplicato, ad eccezione per quanto si riferisce ai numeri 6 e 7 dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 ».

Rimanendo così fermo, per la fattispecie, il regolamento dato dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Passando ad esaminare l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, rileviamo che il canone per le derivazioni d'acqua a scopo di produzione idroelettrica era stabilito inizialmente in lire 2 per HP nominale di concessione; tale misura, per effetto di rivalutazione monetaria, fu stabilita in lire 12 per HP e tale risulta nell'articolo 35 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

La misura di lire 12 fu poi trasformata (articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, numero 1426) in lire 16,35 per tener conto della trasformazione da HP in Kw.

Successivamente la misura fu elevata a lire 164, per effetto della moltiplicazione per dieci stabilita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e a lire 656 per effetto della moltiplicazione per quattro stabilita con legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il valore di lire 656 rappresenta quaranta volte l'anteguerra, cosicchè moltiplicandolo per cinque, come propone il disegno di legge, si arriverebbe al valore di lire 3.260 per Kw, *corrispondente a 200 volte l'anteguerra.*

Per ciò che concerne i sovracanoni a favore degli Enti locali la situazione è ancora più grave poichè la loro misura era stabilita dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, tenendo conto della conversione da HP in Kw in lire 2,75 per Kw. Tale misura fu moltiplicata per 40 dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 e ancora per 10 dalla legge 21 gennaio 1949, n. 8, così che attualmente la misura del sovracanone è di lire 436 per Kw, corrispondente a 160 volte l'anteguerra. Moltiplicando ulteriormente per 5 come propone il disegno di legge, si andrebbe a lire 2.180, *raggiungendosi un*

coefficiente pari a 800 volte l'anteguerra. È da tener presente che gli Enti locali, oltre a questo beneficio, hanno già avuto anche l'altro, destinato ai Comuni appartenenti ai bacini imbriferi montani, rappresentato dal sovracanone di altre lire 1.300 per Kw.

Di tutto ciò anche ci si è accorti addivenendo alla stesura del secondo e terzo comma dell'articolo 1 del testo emendato, che, così formulato, sembra al vostro relatore di dover accettare.

Sempre in relazione al primo comma dell'articolo 1 del prospetto, rapportato all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, tramite l'articolo 1, primo comma, della legge 21 gennaio 1949, numero 8, se ne riassume il punto di partenza e d'arrivo come appresso:

i canoni previsti agli articoli 7 e 25 della legge mineraria n. 1443 del 1927, erano rispettivamente di lire 2 per ogni ha. di superficie compreso nei limiti del permesso di ricerca e di lire 5 per ogni ha. di superficie compreso entro i limiti della concessione. Tali canoni vennero elevati rispettivamente a lire 20 e a lire 50 con la legge n. 24 del 1947, e, successivamente, a lire 80 e a lire 200, con la legge n. 8 del 1949.

Secondo il prospetto le aliquote dovrebbero essere quintuplicate e portate a lire 400 per ogni ha. del permesso di ricerca e a lire 1.000 per ogni ha. della concessione, ciò comporterebbe un sensibile aggravio dei costi di lavorazione delle industrie estrattive. I permessi di ricerca vengono normalmente accordati per rilevante estensione, e quindi con un onere per canone demaniale non lieve, a tutto rischio del ricercatore, ciò in contrasto per quanto attiene, in particolare, alle miniere di zolfo, zinco, piombo, con quanto concesso all'Italia, in sede di Mercato comune (dazi di tariffa esterna inclusi nella lista « G »), per l'isolamento dei rispettivi mercati, per la durata di sei anni, ai fini di poter allineare i propri costi di estrazione e di trasformazione a quelli delle attività analoghe dei Paesi concorrenti e di quanto previsto nel piano per la rinascita della Sardegna, approvato dal Consiglio dei ministri, per lo stanziamento, in linea di massima, di sei miliardi, per nuove ricerche nel campo del piombo e dello zinco.

Al quinto comma dell'articolo 1 del testo emendato si dovrebbe dire: « sino al doppio » e non « sino al triplo ».

Il richiamato terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, che, a sua volta, ha riferimento al terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha attinenza con l'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1934, n. 456.

Art. 2. — Nulla da rilevare in merito al secondo articolo del progetto; dai centesimi 20, e 40, per metro quadrato e per anno dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, sopra citato, siamo a lire 40 e a lire 80 per metro quadrato e per anno.

Art. 3. — Con l'articolo 3 del prospetto il contributo del quarantesimo del canone, che per il terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775, non poteva essere inferiore a lire 50, non potrà essere inferiore alle lire 10.000.

Art. 4. — Altro discorso esige l'articolo 4 del progetto e degli emendamenti. Tale articolo del progetto dice:

sono quintuplicate, e poi triplicate, le misure del canone annuo per ettaro in base al primo comma dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, eccetera, rimanendo fermo il capoverso, o secondo comma, di tale articolo che dà la facoltà, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di ridurre fino al 30 per cento la misura del canone.

Sicchè per le pertinenze di 1ª classe dalle 22.000 lire per ettaro annuo si passa alle 110.000; per quelle di 2ª classe dalle 18.000 alle 90.000; per quelle di 3ª classe dalle 12.000 alle 60.000; per quelle di 4ª classe dalle 8.000 alle 40.000.

Con il regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, le pertinenze idrauliche demaniali destinate a nuove coltivazioni arboree erano concesse senza alcun corrispettivo d'affitto, salvo il pagamento di un canone annuo non superiore a lire 20 a titolo di riconoscimento della proprietà demaniale (secondo comma) oltre al rimborso o al pagamento delle imposte e sovraimposte e dei contributi fondiari e consorziali in quanto dovuti e con la legge 21 gennaio 1949 n. 8 (articolo 5) si stabilisce un canone annuo per ettaro fissato, nel minimo, di lire 1.500, attribuendo il prodotto legnoso delle concessioni, per metà del suo valore, al demanio dello Stato, il che aveva dato luogo a situazioni complesse e di non facile superamento.

Ora il regolamento è dato dall'articolo 1 della legge del 1956, come statuisce l'articolo 2 della stessa legge. Può farsi ingresso al nuovo testo del progetto?

Non sembra poter esservi riferimento alla diversa potenzialità d'acquisto della lira, giacchè il termine tempo a cui si riferisce è il 1956.

Nè sembra potersi affermare che si avrebbe una rivalutazione dei livelli dei canoni prebellici in misura di 50 volte, giacchè, come già è stato ricordato, era stabilito un canone a titolo ricognitivo che non poteva essere superiore alle lire 20.

Con la legge n. 1016, del 1956, i canoni sono mille volte quelli prebellici e con il nuovo disegno di legge si arriverebbe a 5.000 volte il canone prebellico.

Della grave situazione conseguente si sono resi allarmati non solo gli interessati, la stampa, le associazioni, ma anche altre amministrazioni.

Basti il rilevare che per i terreni coltivati a pioppeti si avrebbe un canone annuo per ettaro che oscillerebbe dalle 110.000 alla 40.000 lire, a prescindere dal possibile aumento fino al 30 per cento, canoni, nel minimo, si noti, che non vengono corrisposti nemmeno per i migliori terreni della fertile pianura padana.

Così tale preventivato aumento porrebbe in condizioni non sostenibili gli agricoltori, creando gravi conseguenze alle industrie di trasformazione, quali quelle del legno e della carta, aumentando le difficoltà già in atto essendo la importazione pari a circa il 50 per cento del consumo totale necessario per la industria, quando l'approvvigionamento delle essenze legnose è necessario non soltanto in Italia, ma anche nell'ambito della Comunità economica europea.

Lo sfruttamento delle pertinenze idrauliche per l'impianto dei pioppeti è quanto mai indispensabile, ma diventerebbe non più possibile ove l'onerosità dei canoni ne rendesse antieconomica la coltivazione. Ciò causerebbe anche un danno rilevante alla vastissima categoria degli artigiani del legno i quali impiegano largamente il legname proveniente dalle pertinenze. Dalle varie relazioni che sono pervenute anche al relatore, si hanno questi dati: ditte individuali artigiane 202.066; persone addette 362.998.

Ometto di rilevare le conseguenze che ne deriverebbero altresì alla industria della carta la cui produzione è in continuo aumento.

Il relatore, quindi, è d'avviso che tale articolo debba essere soppresso.

Art. 5. — Nulla è a dirsi per il primo comma dell'articolo 5, nonostante che dalle lire 20 all'anno a norma della circolare numero 6639 del 1° giugno 1929, si sia saliti alle 200 lire annue, di cui all'articolo 5 della legge 7 gennaio 1947, n. 24, alle 1.000 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, ed ora alle 5.000.

Ma altro rilievo è a farsi a proposito del secondo comma dell'articolo 5.

Per l'ipotesi considerata secondo il progetto la norma n. 79 inserita nel bollettino del demanio dell'anno 1921, consentiva la gratuità e con circolare n. 34928 del 5 dicembre 1934 del Ministero si assegnava un nuovo minimo di lire 5 per ogni attraversamento.

Con l'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, si stabilisce il canone di lire 50 annue per ogni attraversamento, e con l'articolo 7, secondo comma, della legge n. 8 del 1949, un canone di lire 250.

Ora, nel secondo comma dell'articolo 5 del progetto, le nuove misure proposte, per ogni metro di attraversamento, sarebbero:

lire 2.500 per elettrodotti con tensione fino a 15.000 volt;

lire 5.000 per elettrodotti con tensione da 15.000 a 30.000 volt;

lire 7.500 per elettrodotti con tensione fra 30.000 e 100.000 volt;

lire 12.500 per elettrodotti con tensione superiore a 100.000 volt.

Così il canone, per un solo metro di attraversamento, verrebbe elevato a 500, 1.000, 1.500, 2.500 volte l'importo anteguerra.

Ometto di prospettare le conseguenze.

Ecco un esempio: l'attraversamento con linea ad altissima tensione del fiume Po presso Piacenza, della lunghezza di circa 800 metri, dovrebbe pagare 10 milioni di lire all'anno in luogo delle 250 ora pagate e cioè 40.000 volte tanto!

Sembra al relatore che le osservazioni di cui sopra abbiano un valore oggettivo non discutibile come è addimostrato dall'articolo 5, nel testo emendato.

Nel primo comma rimane fermo il testo del progetto, in esso si stabilisce che tutti i canoni anche se dovuti a puro titolo ricognitivo non potranno essere inferiori a lire 5.000 e per anno; è un notevole balzo in avanti.

Con il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 5, emendato, si crea una situazione diversa da quella del secondo e terzo comma del progetto.

Abbiamo al secondo comma i canoni di lire 1.500, per anno e per metro lineare, ma nella ipotesi di attraversamento di strade statali, anche se date in concessione, e di ferrovie gestite sia dallo Stato, sia da enti concessionari, nel mentre sono stabiliti nella misura annua di lire 20.000 (terzo comma) salva la riduzione o l'aumento di cui al comma successivo, gli attraversamenti aerei con elettrodotti su fiumi, torrenti eccetera.

Al che si aggiungono nei commi quinto e sesto due ipotesi di aggravamento.

Sembra, peraltro, al vostro relatore, di dover condividere il pensiero del parere espresso dalla Commissione lavori pubblici, accettando la primitiva stesura dell'articolo 5, togliendo al secondo e terzo capoverso la dizione: « per metro lineare ».

Art. 6. — Nulla rilevasi in merito all'articolo 6 del progetto: dal canone in ogni caso non minore di lire 100 dell'articolo 11 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si sale alle 2.000 dell'articolo 4 della legge n. 8 del 1949, alle 20.000 del progetto.

Art. 7. — Non sembra possa essere ortodossa la norma dell'articolo 7 del disegno di legge che ne stabilisce l'efficacia dal 1° luglio 1960, e gravi ne sarebbero le ripercussioni di ordine economico per le aziende e le ditte colpite.

Sembra al relatore che l'articolo debba essere modificato, in armonia ai princìpi generali del diritto e che la decorrenza delle nuove disposizioni debba essere successiva, o, quanto meno, quella della data di entrata in vigore della legge.

P I O L A . È necessario che la relazione del senatore Conti sia stampata e distribuita a tutti i componenti della Commissione perchè il problema deve essere ulteriormente approfondito e studiato.

M E R L I N . La relazione del senatore Conti è magnifica e corrisponde a uno studio veramente completo. Io ho studiato a fondo l'argomento e posso dare questo giudizio. Ma nemmeno io sono in condizioni di decidere ora; bisogna che il relatore abbia la bontà di far stampare la sua relazione e di farla distribuire, dato che il disegno di legge è importantissimo e riguarda un'enorme massa di cittadini.

P R E S I D E N T E . Si era d'accordo che stamani si sarebbe fatta la relazione, senza nemmeno aprire la discussione. Questo per consentire ai signori senatori di approfondire il complesso problema. È bene perciò che la relazione venga stampata in modo da consentire a tutti i componenti la Commissione di riprendere la discussione con i necessari elementi di giudizio.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Questo disegno di legge è nato da una prima impostazione per cercare di mettere un po' d'ordine in tutto il settore dei canoni demaniali; e non è certo un disegno di legge che completerà il sistema, perchè nei canoni demaniali esiste anche attualmente la più grande rivoluzione che si possa concepire: canoni eccessivamente bassi, canoni eccessivamente alti; situazioni che sono nate attraverso la storia. Allora il disegno di legge è nato sia per necessità di aggiornamento, sia per la necessità di prendere delle misure contro fenomeni che vanno indubbiamente estendendosi, fra i quali quello della costruzione sulle spiagge. I nove decimi degli alberghi che vanno nascendo sulla prima fila delle spiagge, sono stati costruiti pagando due o tre lire il metro quadrato; dopo di che domandano la sdemanializzazione di quel terreno e offrono ben poco, mettendo lo Stato di fronte alla situazione di fatto. Questo è il più grave dei fenomeni, che si verifica sul mare e sui fiumi; sui laghi un po' meno.

Il secondo fenomeno è quello dei pioppeti. Lo sfruttamento degli accessori demaniali era nato come una cosa che aveva importanza relativa; adesso l'industria del pioppeto è diventata un'industria ricca; quindi la necessità di adeguare i canoni.

Un altro fenomeno di abusivismo è nato anche dalle concessioni minerarie, soprattutto da quella sottospecie che è data dalle cave di ghiaia che non pagano praticamente niente; e altrettanto dicasi dei permessi di ricerca. Tutti coloro che hanno un po' di pratica sanno che prima si chiede il permesso di ricerca per uno spazio enorme, perchè tanto non si paga niente; poi s'inizia lo sfruttamento e quindi si chiede la concessione solamente in alcuni casi.

C'erano poi dei casi in cui il fenomeno non corrispondeva più alla realtà economica; e questo si ravvisa soprattutto nel problema degli elettrodotti, problema che andava e va regolato. A parte gli errori in cui era caduto il Governo dell'epoca nel fare questa legge, il problema dell'elettrodotto non è più quello che si poteva concepire nel 1924: oggi ci sono elettrodotti mastodontici i quali non solo hanno importanza dal punto di vista dell'occupazione di spazio, ma anche per altri due fenomeni: 1) per il campo elettrico che si crea d'intorno, e, 2) per il fatto che sulle strade di accesso sia necessaria vigilanza e protezione; ragion per cui qualche cosa di più, specialmente per gli elettrodotti potenti, bisognava chiedere.

Al di là di questi c'erano i soliti canoni demaniali che erano nati attraverso una lunga storia, alcuni troppo alti e altri troppo bassi. Fra questi bisogna notare — e lo nota chiunque passi attraverso la campagna lombarda o piemontese — la enorme dispersione di acqua che si verifica dove si paga il canone demaniale Dove si paga il canone di irrigazione a consorzi od enti, si sta attenti; dove c'è il canone demaniale l'acqua corre e si lascia correre, perchè tanto costa poco Ma io non sono qua per correggere, da questo punto di vista, la dispersione dell'acqua, ma per dire in quale maniera è nato questo disegno di legge che nella sua prima stesura risente un po' della fretta, come nell'articolo 4 che indubbiamente fissa aumenti sproporzionati, e in parte anche del fatto che non si è pensato che, introducendo dei criteri nuovi come quello dell'elettrodotto calcolato a metri e calcolato a potenza, bisognava evidentemente escludere quei casi in cui l'elettrodotto è necessariamente lungo perchè passa praticamente sui beni dello Stato, ma su beni pubblici come possono essere lagune, mari e fiumi e quindi anche in zone di servitù militare.

Ecco perchè ci sono alcune modificazioni già proposte. Il Ministro deve dire che pur di arrivare a una prima sistemazione di questo argomento non ha alcuna difficoltà ad accogliere e discutere eventuali emendamenti. Il problema deve essere affrontato e risolto; certo, non può essere risolto in otto giorni; è però molto meglio perdere due mesi piuttosto che fare una cosa male.

P R E S I D E N T E . Restiamo intesi che il senatore Conti, che ringraziamo per il lavoro cospicuo da lui svolto, provvederà

a far stampare la sua relazione, mettendo così in grado la Commissione di poterla discutere. Mi permetto di ringraziare anche il Ministro per le sue dichiarazioni non solo distensive, ma sincere. Egli dice: « Non pretendo niente, desidero soltanto che il disegno di legge non venga accantonato. Metteteci tutto il tempo che ci vuole, ma che esso sia discusso e venga a conclusione ». Io spero che in settimana il senatore Conti possa darci il testo corretto della sua relazione, in modo che possiamo avere tutto il materiale completo Così alla ripresa dei lavori riprenderemo la discussione avendo tutti una cognizione più completa del problema a cui dobbiamo dare soluzione.

Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari